



Comune di Villa Carcina

Provincia di Brescia

via XX Settembre 2

25069 – Villa Carcina (BS)

C.F. 00351640172 – P.IVA 00556800985

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER IL POSTICIPO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA CARCINA PER LA STAGIONE TERMICA 2026/2027

ORDINANZA N. 22/2026

IL SINDACO

Vista la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

Visto il D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e il D.P.R. 16.4.2013 n. 74;

Vista la DGR XI/3502 del 5.8.2020 “Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020” e, in particolare, quanto disposto dall'art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: “In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili”;

Preso atto che, il territorio del Comune di Villa Carcina è inserito nella “Zona climatica E” dell'art. 4, del DPR n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell'anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato che gli impianti termici a uso civile rappresentano una sorgente di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Viste le previsioni meteorologiche, che indicano condizioni di stabilità compatibili con l'adozione delle misure di seguito specificate;

Dato atto che la previsione del posticipo dal 15 ottobre al 26 ottobre 2026 del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile possa contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti, in linea con quanto previsto dall'Accordo del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria;

DISPONE

il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile dal 15 ottobre al 26 ottobre 2026 con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate:

1. per tutta la stagione termica la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, secondo quanto riportato all'art. 3 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
3. il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile non si applicano:
- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
 - f) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - g) agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - h) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - i) agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - j) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al precedente punto 1;
 - k) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
 - l) agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
 - m) agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti di cui al precedente punto 1., ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera j).

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario nel termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si dà avviso al pubblico della presente disposizione attraverso apposizione della presente nell'apposito Albo Comunale.

Villa Carcina, 13.10.2026

Il Sindaco

Dott. Moris Cadei

